

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Direttore del COSP (Centro per l'Orientamento allo studio ed alle Professioni) dell'Università Statale di Milano ha chiesto di poter fare effettuare ai propri studenti della Scuola di Specializzazione in Beni storici e Artistici dei laboratori e tirocini formativi presso questo Comune;

Considerato che tali attività, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196, sono volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, non possono essere di durata superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap e non costituiscono rapporto di lavoro;

Dato atto che, a norma T.U. 1124/65, del D.P.R. 10.10.1996 n.567 e del DPR 9.4.1999 n. 156, per le istituzioni scolastiche l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall'INAIL nella speciale gestione "per conto dello Stato" mentre l'assicurazione per la responsabilità civile è a carico della precitata Università donde nessun onere viene a gravare su questo Comune;

Dato atto inoltre che le attività di cui trattasi possono essere disciplinate mediante lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale, dott. Pietro Pandiani, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la stipula di una convenzione con l'Università Statale di Milano, per l'effettuazione, presso questo Comune, di "laboratori e tirocini formativi" da parte di studenti del medesimo Ateneo – Scuola di Specializzazione in Beni storici ed Artistici;
- 2) di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con la precitata Università Statale - rappresentata dal Rettore pro tempore - nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di incaricare il Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale a sottoscrivere tale convenzione, mentre il successivo progetto formativo nel quale saranno indicati, tra l'altro, i dati personali del tirocinante ed il Settore di assegnazione potrà essere firmato o dal citato Dirigente o dal Tutor aziendale;

- 4) di dare atto che nessun onere viene a gravare a carico del bilancio comunale ivi compresa la copertura da rischi di infortuni e da responsabilità' civile per tutta la durata di tali laboratori/tirocini;
- 5) di dare, altresì, atto che responsabile del procedimento del presente atto è la sig.a Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Segreteria Generale e Personale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4[^] comma, del T.U. 18.8.2000 n.267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, alla stipula della convenzione di cui trattati;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO ed ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941

E

Il Comune di Cuneo, partita IVA 00480530047, con sede legale in Cuneo, Via Roma n. 28 CAP 12100, nella persona del Dott Pandiani Pietro nato a Cuneo il 25.08.1948 in qualità di Segretario Generale – Dirigente Settore Segreteria Generale e Personale.

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda ed offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti o laureati da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso il Comune di Cuneo (soggetto ospitante).

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come complemento del percorso formativo, ai sensi della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto formativo, redatto sulla base della presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni.

Art. 4

Il Soggetto Ospitante di impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi della assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per il tramite del soggetto ospitante, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5

Il soggetto Ospitante di impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire (ai sensi del D.M. 363/98) le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene alla sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D.Lgs. n. 230/95, per attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante medesimo.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dal soggetto promotore e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dell’allegata informativa, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L’Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall’andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

Art. 10

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li,

Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Enrico Decleva)

Comune di Cuneo
Il Segretario Generale
(Dott. Pietro Pandiani)